



*Lib. S. e. del Presidente del
Senato del Regno. —*

L'Autore

RELAZIONE STATISTICA

DEI LAVORI COMPIUTI

DALLA

CORTE DI CASSAZIONE DI PALERMO

NELL'ANNO 1880

esposta all'Assemblea generale del 3 gennaio 1881

DALL'AVVOCATO GENERALE

COMMENDATORE


MATTEO MURATORI



PALERMO,

TIPOGRAFIA DEL GIORNALE DI SICILIA

1881



1000

RELAZIONE STATISTICA

DEI LAVORI COMPIUTI

DALLA

CORTE DI CASSAZIONE DI PALERMO

NELL'ANNO 1880

esposta all'Assemblea generale del 3 gennaio 1881

DALL'AVVOCATO GENERALE

COMMENDATORE


MATTEO MURATORI



PALERMO,
TIPOGRAFIA DEL GIORNALE DI SICILIA

1881

BIBLIOTECA
DEL
SENATO DEL REGNO



Eccellenza, Signori,

Nella solennità di questo giorno, in cui debbo ricordare i lavori da Voi compiuti nell'anno che già volse al tramonto, provo grandissima onoranza, avvegnachè nel percorrere le vie della giustizia avete Voi stampate orme di luce; e non ostante le angustie del personale, seguendo il sapiente e vigoroso impulso della Presidenza, avete ottemperato alla sacra voce del dovere con zelo meraviglioso e con inconcussa annegazione, ammaestrando con l'esempio che le lungherie dei giudizi sono nocive alla giustizia; deplorabili nei procedimenti penali in cui sono in giuoco l'onore e la libertà dei cittadini, funeste del pari nelle cause civili, dove il lento e ritardato svolgimento delle azioni sul tuo e sul mio producono non di rado irreparabili conseguenze.

Io seguirò lo stesso metodo degli anni precedenti, e quantunque il campo sia ristretto alle contese giudiziarie che si sono ripetute dinanzi a voi, esse offriranno mai sempre all'attività dello spirito nuove e serie considerazioni sulla scienza del dritto, saldissimo fondamento del civile

consorzio, che il più grande oratore dell' antichità chiamava prezioso dono del cielo. Per esso si compiono i più grandi destini, per esso vivono i popoli e le nazioni, per esso si rompono i lacci della servitù, e si cementa l' edificio dell' unità nazionale.

Prendendo le mosse dalla Sezione penale, ricorderò che i ricorsi rimasti pendenti nel dicembre 1879 furono 597, e che uniti a numero 1576 ricorsi pervenuti entro l' anno 1880, raggiunsero la considerevole cifra di 2173.

Di questi ricorsi, 862 sono contro sentenze di Corti di Assise, che si distinguono, in numero 18 per condanne a pena capitale, 84 ai lavori forzati a vita, 233 ai lavori forzati a tempo, 438 alla reclusione e relegazione, 80 al carcere, e 5 alla custodia; oltre a due sentenze che dichiararono prescritta l' azione penale, una sentenza assolutoria, ed una pronunzia per libertà provvisoria; 20 ricorsi sono contro sentenze della sezione di accusa, 1166 contro sentenze correzionali, 96 per materie controvenzionali, e 29 conflitti di giurisdizione.

Ora di tutti questi ricorsi, che nel rapporto all' anno 1879 furono in aumento di 348, Voi ne avete decisi numero 1937, cioè numero 348 di più dell' anno precedente; e ne rimangono tuttavia pendenti 236, nei quali si comprendono numero 174 ricorsi pervenuti nell' ultimo mese dell' anno, e quindi tuttavia in corso di termini per la difesa.

Tante fatiche sostenute per il celere espletamento dei giudizi penali, come sono riuscite, senza dubbio, proficue nei loro risultati, non possono che essere per Voi di plauso.

Coi vostri pronunciati sono stati accolti 146 ricorsi, rigettati 1105, detti inammissibili 620, 26 rinviati alla Cassazione di Roma, e per 14 ne ammettete la rinunzia; sono stati definiti inoltre 26 conflitti.

Noterò che fra i suddetti ricorsi se ne contano 46 prodotti dai Pubblici Ministeri, dei quali 15 furono accolti, 18 rigettati, 9 detti inammissibili, e 4 rinviati alla Cassazione di Roma.

Dei ricorsi contro le sentenze portanti pena di morte 14 furono rigettati, ed uno dichiarato inammissibile. Un solo fu accolto, annullandosi la sentenza ed il dibattimento per essersi richiamata in pubblica discussione una teste, la quale fu invitata a deporre su nuovi fatti, senza il ricordo del prestato giuramento.

Questo aumento di processi e tante scelleratezze commesse han sollevato dei pubblici clamori sulla mitezza delle pene, e sull'abolizione di fatto della pena di morte; osservandosi che la indulgenza verso i ribaldi non serve a conseguire la sicurezza e la tutela delle persone e delle proprietà, e che invece resa più ardita la triste genia minaccia coi replicati colpi di scardinare l'edifizio sociale.

Io non entrerò nel grave ed arduo argomento che tiene divise le sentenze dei pubblicisti; dirò solo e francamente, che, qualunque sia il regolo moderatore alla riforma del codice delle pene, si debbono anzi tutto infondere nelle masse i puri principî della morale.

La punizione che la legge infligge al colpevole non è che un mezzo di morale riordinamento. Il potere di sorveglianza alla sicurezza sociale non arma il magistrato della spada punitrice che nel solo fine d'intimidire le criminose tendenze, e di provvedere all'ordine dai malvagi perturbato.

L'alleanza tra la ragione di questo potere e l'amore dell'umanità han suggerito la temperanza nei nostri statuti penali.

L'asprezza della pena non estingue l'odio dell'empio contro la società che vorrebbe infrenarne le passioni, egli nel suo animo pravo concepisce il desiderio della ven-

detta, e si spinge ardito al delitto fatto più cauto ad agire nelle tenebre, per sottrarsi alla vigilanza della forza ed al meritato castigo.

Nel fine di porre efficace rimedio a questo male bisogna educare la ragione, e sparger semi di virtù nell'aurora della vita; il sapere va all'intelletto, e la virtù discende nei penetranti del cuore.

Una buona parte dei mali che funestano l'umanità derivano dall'ignoranza; per essa ogni cosa più veneranda è schernita, e le violenze d'ogni genere tenute in onore. Onde non è abbastanza a lodarsi l'opera intelligente dell'attuale nostro Municipio nell'aprire nuove scuole per rendere comune ad ogni classe di persone il bene prezioso dell'istruzione, primo fattore di civiltà.

Nè basta; la scuola dev'essere educativa per risolle-
vare nelle masse quel retto senso morale, che è il vanto e la forza di un popolo.

È allora che la mente s'illumina, e gli appetiti si correggono, e come da fonte purissima felicemente ne derivano l'obbedienza alle leggi, il privato ed il pubblico costume, la sociale armonia.

La morale ravviva negli uomini l'amore dell'umanità, e loro impone il rispetto alle autorità costituite, l'osservanza del dovere e della virtù, l'incolumità degli altrui diritti.

Allorchè la mente si eleva a questi pensieri alti e magnanimi riconoscendo col grande Alighieri, che :

. le cose tutte quante
Hanno ordine tra loro, e questa è forma
Che l'universo a Dio fa somigliante.

non può non risvegliarsi nell'uomo il sentimento della vera vocazione dell'umanità, e l'amore dell'ordine.

A Milano erasi tentato d'importare la velenosa pianta

dei giornali pornografici, ed era venuto fuori un piccolo giornaletto dal titolo il *Piacere*. Se non che, tutti i rivenditori di giornali di quella nobile città protestarono rifiutandosi recisamente a favorirne lo smercio; l'osceno giornale fu condannato a morire pria che avesse visto la luce, dal sentimento morale del paese.

Similmente conviene spingere con tutte le forze il lavoro che bandisce l'ozio e il vagabondaggio, ingentilisce i costumi, temprà gli animi a probità, e diviene cemento alle famiglie, e copiosa sorgente di morali affezioni.

E quando dall'istruzione, dall'educazione e dal lavoro si raccoglieranno questi benefici frutti, credetelo, o Signori, il vizio e i delitti verranno a diminuire. A Voi intanto la gloria di mantenere l'osservanza delle leggi, che sono la forza vitale della Nazione, ed un potente ausiliario a preservare gli uomini dalla corruttela e dall'immoralità.

Non vorrò di certo abusare della vostra pazienza, passando a rassegna tutte le sentenze penali che sono state pronunziate, a prova della scrupolosità e sapienza, con la quale si è compiuta la vostra alta missione.

Raccoglierò solo le seguenti massime:

Fu vostro dettato che l'aggravante di pena dipendente da circostanze o qualità inerenti alla persona ha luogo ancora a danno del complice, in nulla ostando l'art. 104 del codice penale, che misura gli effetti della complicità in relazione all'autore principale del reato, senza tener conto delle circostanze o qualità personali del complice che fanno più grave la di lui responsabilità, ed a cui provvede il susseguente art. 105 (1).

Giudicaste, che nello stabilire il termine della pre-

(1) Sentenza 3 febbraio 1880. Ric.

scrizione si deve aver riguardo non solo al titolo del reato, ma ben pure alle circostanze speciali del fatto che conducono a più mite penalità, e che sono state riconosciute dalla sentenza di condanna.

Le circostanze concomitanti e concorrenti al fatto delittuoso, e quelle inerenti alla persona dell'imputato, dovendosi tener presenti nel determinare la punibilità dell'agente, non possono non influire nello esame della prescrizione dell'azione.

Il falso battesimo, o la severità del giudizio dell'accusa deve cedere alla verità detta dalla sentenza definitiva, e la pena applicata in esito agli apprezzamenti del giudice debbe prevalere all'erronea definizione dell'accusa.

Di ciò ne offre pure argomento l'art. 143 dello stesso Codice penale (1).

Affermaste che gli effetti dell'ammonizione in rapporto all'ammonito sottoposto a domicilio coatto non cessano finchè dura l'inflitta misura, benchè siano scorsi due anni dall'ammonizione senza ulteriore condanna.

Epperò l'ammonito, che durante il domicilio coatto trasgredisce agli obblighi ingiunti, cade in contravvenzione.

La designazione del domicilio coatto suggerita da motivi di pubblica sicurezza ed autorizzata da legge speciale in casi determinati, se eccede il termine di due anni proroga necessariamente gli effetti dell'ammonizione (2).

Profferiste l'annullamento del dibattimento per avere il Presidente della Corte di Assise, in seguito alla lettura della deposizione scritta di un teste non comparso per legittimo impedimento, avvertito i giurati che quella lettura faceasi a titolo di semplice indicazione e schiarimento.

La legge vuole che la dichiarazione del testimonio citato e non comparso sia letta a titolo di schiarimento

(1) Sentenza 6 febr. 1880. Ric.

(2) Sentenza 7 giugno 1880. Ric.

nel solo caso in cui non fosse giustificato l'impedimento a presentarsi, perchè in questo caso la di lui contumacia ingenera il dubbio sulla veracità della dichiarazione scritta. Ma quando la legittimità della di lui assenza è provata, la dichiarazione scritta di cui si dà lettura avrà la forza probante di una testimonianza in piena regola, e l'avvertimento del Presidente che ne attenua la fede ha potuto pregiudicare la difesa (1).

Diceste che nei reati di omicidio è indispensabile che sia nettamente scolpita l'intenzione dell'agente, l'*animus necandi*; non risponde quindi al concetto della legge sulla responsabilità dell'accusato la questione proposta ai giurati del se volontariamente fu vibrato un colpo di fucile, che poi produsse la morte.

L'intenzione di uccidere non è a rilevarsi dall'avvenimento, che potea riuscire diversamente di ciò che l'agente avea prefisso di fare (2).

Dichiaraste la inammissibilità dell'opposizione del Pubblico Ministero avverso l'ordinanza della Camera di Consiglio, per non essere stata notificata all'imputato.

Fu osservato che sebbene non vi fosse una precisa disposizione di legge che ne prescriva l'adempimento sotto pena di nullità, pure tale notificazione è una formalità essenziale, la di cui omissione farebbe venir meno lo scopo della legge nel prescriverla, quello cioè di poter preparare l'imputato i suoi mezzi di difesa contro un'istanza che apre un nuovo giudizio a suo carico dinanzi ad altro Collegio.

E la legge l'ha così imperiosamente ordinata, che nell'ingiungerla vi soggiunge di farsi *immediatamente*, lo che dimostra quanto grave ed urgente sia l'importanza riposta.

(1) Sentenza 23 febbrajo 1880. Ric.

(2) Sentenza 8 marzo 1880. Ric.

L'omissione dunque non può non trascinare la nullità dell'opposizione, essendo d'interesse pubblico la integrità della difesa che non è stata rispettata (1).

Proclamaste ancora che, per i mezzi usati nel solo fine di procurare l'aborto, segua la morte dell'incinta, avvenga o non l'aborto, il colpevole incorre nella pena dei lavori forzati a tempo. E di fronte a questa responsabilità di legge non può eccipirsi l'eccesso di fine.

L'uso dei mezzi adoperati alla consecuzione del criminoso disegno rende l'agente responsabile di tutte le conseguenze. In effetti nel procacciare l'aborto non si vorrebbe la morte della donna, eppure il colpevole ne diviene responsabile per legge, perchè egli imputabile nella causa, potea e dovea prevedere le tristi conseguenze (2).

Professaste che un Tribunale possa mutare la definizione del reato, pel quale l'imputato sia stato rinviato dalla Sezione di accusa, quante volte il nuovo carattere giuridico che s'imprime risulti non da fatti nuovi, o da fatti estranei a quelli di accusa, ma dagli stessi fatti, e dalle medesime circostanze ammesse dalla Sezione di accusa.

Siffatto intendimento è confermato dalla disposizione finale dell'art. 396 della procedura penale, che spoglia il Tribunale dalla giurisdizione attribuitagli nel solo caso in cui per circostanze nuove risulti che il fatto costituisce un reato di titolo diverso, di competenza della Corte di Assise.

All'infuori di questo caso la semplice variante della definizione, che favorisce piuttosto la sorte dell'imputato e che lo sottopone ad una pena più mite, non attenta per nulla al dritto della difesa libera a svolgere i suoi mezzi difensivi qualunque sia la definizione giuridica da attribuirsi al fatto.

(1) Sentenza 6 febbraio 1880. Ric.

(2) Sentenza 2 agosto 1880. Ric.

Così il Tribunale Correzionale, a cui era stato rinviato un crimine di furto per circostanze attenuanti non oltrepassava i confini dalla legge assegnatigli nel rilevare che il fatto criminoso attribuito all'imputato non lo rendeva responsabile di furto, ma di sciente ricettazione di cose furtive.

Questa massima proclamata a Sezioni riunite fa prova della virtuosa docilità che nobilmente vi onora, e non ostante il contrario pronunciato della vostra Sezione penale rendeste plauso alla Corte di rinvio, che seppe mantenere alta la bandiera dell'indipendenza a trionfo del diritto e della verità (1).

Dal penale passando alla statistica civile, non è meno importante il vostro lavoro; che il numero dei ricorsi da voi decisi posto al confronto degli anni precedenti offre un eccesso, che è indice infallibile dello zelo e della solerzia colla quale avete adempiuto al vostro dovere; rifulgendo dalle pronunziate sentenze quanto vi siano familiari le scienze giuridiche, e con quale sagacia e severità di giudizi avete saputo mantenere in ossequio il prezioso deposito delle leggi a Voi confidato.

Voi lo sapete, i ricorsi pendenti fino all'anno 1878 erano 1224; questo numero eccessivo era derivato dalla dimenticanza in cui si teneano dalle parti; essi vennero poi riprodotti ad evitare la decadenza minacciata per legge. Ad essi uniti i nuovi ricorsi pervenuti nell'anno 1879 in numero di 221, si ebbe un totale di 1445 ricorsi. Di questi ricorsi ne furono esitati in quell'anno numero 231, ed altri 16 spediti alla Cassazione di Roma, per ordinanza presidenziale dietro istanza del Pubblico Ministero; onde si trovarono pendenti all'apparire del 1880 numero 1198 ricorsi, che uniti ad altri 276 pervenuti nell'anno medesimo, offrirono un intero di 1474.

(1) Sentenza 14 dicembre 1880. Ric.

Ora di questi ricorsi ne sono stati esitati num. 296; vale a dire si sono esauriti i ricorsi pervenuti entro l'anno ed il resto fece riduzione al debito degli antichi arretrati.

Gli annullamenti da Voi pronunziati furono 97; 104 ricorsi furono rigettati; 13 dichiarati inammissibili; sopra 2 fu detto non trovar luogo a deliberare; e 31 rinviati per incompetenza alla Cassazione di Roma.

Fra i ricorsi decisi se ne contano 33 prodotti dal Demanio, sui quali si ebbero 12 annullamenti e 8 rigetti; 2 ricorsi furono dichiarati inammissibili, e 17 rinviati alla Cassazione di Roma. Più, numero 17 ricorsi contro il Demanio; e per essi furono pronunziati 4 annullamenti, 5 rigetti, 2 furono dichiarati non ammissibili, e 5 rinviati a Roma.

Profferiste a Sezioni riunite 2 annullamenti, ed un rigetto.

È ancora a notare che vi furono 15 ricorsi da parte degli ammessi al gratuito patrocinio, e pei quali vennero pronunziati 8 annullamenti, 4 rigetti, e 3 ricorsi furono detti inammissibili.

Addipù, delle sentenze annullate numero 18 lo furono per difetto di motivi, e 7 per omessa pronunzia sulle domande delle parti.

Nè qui finiscono i vostri lavori, chè vennero anche pronunziati numero 7 decreti di perenzioni di ricorsi, 4 sentenze per opposizioni alla liquidazione delle spese; una ultima opposizione venne dopo rinunziata; fu emessa una sentenza preparatoria, ed un'altra per integrazione di giudizio con altre parti che aveano funzionato nella sentenza impugnata; finalmente una sentenza resa a Sezioni unite di rinvio alla Sezione civile.

Oltre a ciò si contano 13 ricorsi spediti a Roma per ordinanza presidenziale ed a richiesta del Pubblico Ministero, e dei ricorsi già messi sul ruolo di spedizione

45 furono depennati a domanda delle parti, che però, essendo stata tardivamente presentata, non vi risparmiò i lavori preparatori alla trattazione; 49 furono rinunziati.

Queste numerose rinunzie avvenute nello scaduto anno rivelano due cose: che all'irosa passione dei litiganti è prevalso l'onesto e calmo consiglio degli avvocati a far cessare le ingiuste contese, e che la severità dei vostri giudizi chiudono ogni speranza agli inconsulti reclami.

Qui è bello segnalare ad esempio di moderazione e di pace la circolare di S. E. il Ministro Guardasigilli con la quale esprime i comuni sforzi delle Regie Avvocature Erariali e della Direzione Generale del Fondo per il Culto, onde avviare i giudizi pendenti nell'interesse di quelle pubbliche amministrazioni ad amichevoli componimenti, e gl'incitamenti e le raccomandazioni del prelodato Ministro per giungere allo scopo.

Voi, chiamati al grave ufficio di far rispettare sotto lo scudo della legge quel diritto supremo che fa sorgere a fioridezza la vita sociale, avete colla sapienza dei vostri pronunziati fortificato la confidenza alla benefica istituzione.

Ricorderò fra tutti i seguenti magistrali responsi.

I. La demanialità dei fiumi non è incompatibile col godimento delle acque da parte dei privati. Alla suprema potestà civile il diritto inalienabile di tutela e di governo dei fiumi nell'interesse generale, e per conservare la ragione di essere degli stessi. Ma puossi concedere al privato anche in perpetuo l'uso delle acque per derivarle in servizio dei campi e della industria, senza alienare il fiume nella sua sostanza.

Nella esistenza di una siffatta concessione, non può venire più tardi il riverano a reclamare il diritto nascente dalla disposizione dell'art. 543 Codice Civile, che suppone non essere le acque nel diritto peculiare di alcuno (1).

(1) Sentenza 10 agosto 1880. Ric.

II. L'art. 1512 Codice Civile non è applicabile nelle materie commerciali. Per esso governa l'art. 97 del Codice di Commercio, che per risolvere di diritto il contratto di vendita non basta l'inadempimento da parte del compratore; essendo gli effetti di legge comuni ad entrambi i contraenti fa mestieri che la parte che intende dare esecuzione al contratto offra all'altra la consegna della merce, o il pagamento del prezzo prima della scadenza del termine stabilito, prevalendo il principio, che *inadimplenti non est adimplendum*. Questo principio è reclamato dalla buona fede che deve regolare gli affari commerciali.

La speciale disposizione dell'art. 97 ha fatto cessare le divergenze della giurisprudenza sotto la passata legislazione derivate dal silenzio delle leggi eccezionali di commercio (1).

III. Per ammettersi la prova testimoniale non basta che non incontri il divieto dell'art. 1341 del Codice Civile o che ricada nell'eccezione dell'art. 1348 dello stesso Codice; si richiede ancora che i fatti a provare siano concludenti ed abbiano un rapporto preciso coll'oggetto della dimanda *cum intentioni praebeat adminiculum*, nè debbono essere sforniti di verisimiglianza.

I giudici di merito hanno su di ciò il potere illimitato di apprezzare la pertinenza dei fatti di cui la prova testimoniale è offerta da una parte, ed il diritto assoluto di ammetterne, o rifiutarne la prova.

La loro decisione a questo riguardo non cade sotto la censura della Corte di Cassazione (2).

IV. Riconosciuta la validità della obbligazione contratta dalla moglie con l'autorizzazione, e l'obbligazione solidale assunta dal marito in un interesse comune.

All'apparire del nuovo Codice scomparvero le vecchie

(1) Sentenza 11 settembre 1880. Ric.

(2) Sentenza 14 settembre 1880, Ric.

idee del patriziato romano e de' primi Cesari. Bando alle oppressive disposizioni che faceano passare la donna sotto la potestà del marito, *in manu*, e che la rendeano incapace come donna, a causa della sua debolezza. Uno dei principii fondamentali del nostro Codice è l'eguaglianza dei dritti privati per i due sessi. Le donne non sono più incapaci a contrattare, ed il senato-consulto Velleiano è scomparso per sempre in Italia.

Il marito come capo della famiglia non è più uno strumento di oppressione, ma di semplice protezione per la moglie, ed essa può anche agire senza di lui in casi determinati.

Vi ha una sola eccezione, quella in cui gl'interessi dei congiugi sieno in conflitto, perchè allora non riputandosi la donna abbastanza forte per lottare contro il marito, non può essa agire che sotto il controllo della giustizia (1).

V. Delle sentenze appellabili nei giudizi di spropriazione devesi proporre l'appello nel termine di 15 giorni dalla notificazione di esse. Nè è luogo a distinguere relativamente all'oggetto della controversia che s'impegna nel giudizio di esecuzione, in quanto che riguardi gli atti del procedimento, od il titolo che serve di base.

L'art. 703 del Codice di procedura civile non fa distinzione di sorta, ed il motivo dell'abbreviazione del termine ad appellare fondato nella celere marcia del procedimento esecutivo non lo permette.

L'unica eccezione contemplata dall'art. 704, dello stesso Codice riflette la causa della separazione; trattasi di un terzo straniero all'esecuzione, e l'incidente che viene egli a proporre in occasione al procedimento immobiliare che non lo riguarda, implica in quanto a lui un giudizio di cognizione; onde il rimedio dell'appello contro le sen-

(1) Sentenza 11 settembre 1880. Ric.

tenze profferite in tale emergente va sottoposto alle regole generali sancite dall'art. 485.

Ciò è detto espressamente nello stesso art. 704; e la eccezione conferma la regola, cioè che nel rapporto del creditore e debitore devesi indistintamente applicare il termine ridotto, onde non sia in balia di un moroso debitore con attacchi intempestivi eludere la salutare prescrizione di legge, e frustrarne il fine proposto (1).

VI. Per l'art. 941 del Codice di procedura civile la forza esecutiva alle sentenze delle autorità giudiziarie straniere è data dalla Corte di Appello nella cui giurisdizione debbono essere eseguite.

Ma in questo caso il giudizio di delibazione deve versarsi principalmente a conoscere, se la sentenza sia stata pronunciata da un'autorità competente; imperocchè pel diritto pubblico delle genti non è permesso all'autorità straniera di invadere l'altrui giurisdizione, e la sovranità territoriale.

Or nel caso proposto si reclamava l'esecuzione di una sentenza pronunciata dal Tribunale di Marsiglia in base a taluni effetti cambiari che erano stati accettati in Messina, e da persone ivi domiciliate.

Ed è di regola che in materia di lettere di cambio i sottoscrittori debbono sempre esser citati dinanzi il Tribunale del loro domicilio, come quello del pagamento.

Invano si è creduto ricorrere alla causa prima dell'obbligazione, alla compra e vendita delle derrate conclusa in Marsiglia, e per la quale si dice che il cambio traettizio ebbe luogo; avvegnacchè la competenza si misura dalla domanda, ed in essa altro non si contiene che l'azione di rivalsa per la lettera di cambio non soddisfatta, il suo valore, con gl'interessi mercantili, le spese di protesto e di ritorno.

(1) Sentenza 28 agosto 1880. Ric.

Non era dunque l'azione *venditi* che mettevasi in movimento, ma quella del cambio, l'importo dell'effetto commerciale accettato e non pagato; e la sentenza del Tribunale di Marsiglia nel condannare il debitore ad altro non accenna che all'accettazione delle lettere di cambio, ed al mancato pagamento.

In queste date circostanze il Tribunale francese era indubbiamente incompetente (1).

VII. Fu da voi rigettato il ricorso contro una sentenza della Corte di Appello che vide in diverse operazioni di riporto un debito di giuoco e di scommessa, per il quale l'art. 1802 del Codice Civile non accorda azione al pagamento.

Si conviene che le negoziazioni di borsa non sono esclusivamente ristrette alle operazioni in contanti, con i titoli da una parte ed il denaro dall'altra. Può un tale essere proprietario di effetti pubblici, e non averli in pronto; ed egli può venderli per rilasciarli ad un'epoca posteriore, quando sarà al caso di ritirarli. D'onde l'uso nelle grandi borse di commercio delle operazioni a termine, a due mesi, a sei mesi, ad un anno.

Ma che siano operazioni serie, che abbiano luogo sopra titoli di cui si è proprietario e di cui si intende eseguire la vendita realmente, e non sia invece un colore per darsi a delle operazioni aleatorie.

Ogni convenzione di vendere o di consegnare degli effetti pubblici che un venditore non prova di avere a sua disposizione al tempo della consegna, non è che un'operazione fittizia.

Ed i giudici di merito, che tale la riconobbero dagli elementi di fatto della causa, deducendo da essi, che la negoziazione avea solo per oggetto la liquidazione delle differenze, han compiuto un lavoro di apprezzamento incen-

(1) Sentenza 14 dicembre 1880. Ric.

surabile. No, non si possono validare le operazioni, che nell'intenzione delle parti si risolvono nelle differenze. In questo l'abuso, in questo la rovina del commercio (1).

VIII. Proclamaste che gl'interessi moratorii si prescrivono come qualunque azione personale non compresa nelle eccezioni col decorso di 30 anni; la breve prescrizione di cinque anni stabilita dall'art. 2144 del Codice Civile non è applicabile agl'interessi giudiziali (2).

Si prescrivono, è sancito nel sudetto articolo, col decorso di cinque anni le annualità delle rendite perpetue e vitalizie, quelle delle pensioni alimentari, le pigioni delle case e i fitti dei beni rustici, gli interessi delle somme dovute, e generalmente tutto ciò che è pagabile ad anno, o a termini periodici più brevi.

Interessi pagabili ad anno, od a termini periodici più brevi, che possono derivare dal patto, dalla convenzione; gl'interessi moratorii che vengono *ex judicio* non vi sono compresi. Essi non sono periodici, non sono pagabili successivamente ad epoche fisse e determinate, non formano un debito particolare indipendente e separato dal capitale, ma un debito sempre attualmente esigibile, pagabile in ogn'istante col capitale, al quale gli interessi sono sì strettamente uniti che il debitore non potrebbe offrire validamente il capitale scaduto senz'interessi o questi senza di quello.

La legge con la breve prescrizione di cinque anni ha voluto punire la negligenza del creditore, ed impedire la rovina del debitore dal cumolo degl'interessi, dei quali non si è chiesto il pagamento. Ma per gl'interessi giudiziali nulla è imputabile al creditore, egli ha agito e fatto condannare il debitore il quale per effetto del giudicato è

(1) Sentenza 16 novembre 1880. Ric.

(2) Sentenza 13 novembre 1880.

in una perpetua mora sino all'effettivo pagamento del capitale o alla prescrizione di esso.

Il Troplong, che combatte un tale sistema, ha dovuto confessare che la lettera della legge si piega a questo ragionamento. Ma lo spirito? è innegabile la grande sua importanza nell'applicazione del diritto, però l'articolo 2144 non lascia di essere una disposizione speciale per casi tassativi e determinati, e non può estendersi ad altri casi in esso articolo non contemplati.

Nè giova trarre partito dalle parole *somme dovute*, che il Codice italiano ha sostituite alle parole *somme prestate* che trovansi nel Codice francese e che erano state riprodotte nelle leggi civili dell'ex-Regno delle due Sicilie.

La fatta innovazione ha reso più chiaro il concetto di estendersi la disposizione a qualunque titolo di obbligazione, ma non ha affatto immutato la sua originalità, e molto meno la condizione della periodicità.

Nondimeno bisogna confessare, che la quistione è tuttavia ardente, nè è a far meraviglia, poichè in fatto di legislazione le opinioni facilmente si scindono quando viene in contrasto la lettera con lo spirito.

Un Codice di leggi è il risultato di lunghe meditazioni e discussioni ridotte in forma sintetica, per cui è mestieri ad assicurarne l'esecuzione conoscere i lavori preparatori, le storiche tradizioni, ravvicinarne i rapporti, penetrarne lo spirito.

Nè a francarsi da questo studio varrebbe il pretesto che la legge vuolsi eseguire nella sua lettera, che è l'espressione del pensiero del legislatore che non si deve violentare per fargli dire il contrario di ciò che si legge nel testo.

La ragione è l'anima della legge, che fa evitare il malaugurato contrasto in cui soventi rompono i giudizi per ismodato attaccamento alle parole.

Un punto di diritto, scrive il Troplong, non è solidamente stabilito nella scienza, se non quando la lettera di un articolo è di accordo con lo spirito della legge. Citare il solo testo seccamente e giudaicamente, val lo stesso che prendere la metà la meno decisiva dell' autorità legale e trascurare la migliore (1).

Ciò è conforme ai precetti della sapienza romana, le di cui tradizioni i secoli non cancelleranno giammai.

È nella legge 6, § 1, al digesto *de verborum significatione*, il dettame: Che l'espressione, secondo le leggi deve intendersi, cioè: tanto secondo lo spirito, che secondo le parole delle leggi (2).

Onde l'avvertimento di Celso, che saper le leggi non significa saperne le parole, ma conoscerne lo spirito, e la forza (3).

E da ciò, nota Quintiliano, hanno origine le grandi discordie nelle leggi, quante volte lo spirito fa contrasto alla lettera delle medesime. Sicchè contravviene alla legge colui che fa ciò che la legge proibisce: opera poi in frode della legge colui che mettendo in salvo le parole della legge, ne delude lo spirito (4).

Non è dunque l'applicazione arida e letterale di una legge che soddisfa ai bisogni della giustizia, sibbene lo armonico accordo della lettera col suo spirito.

Ma poichè non è sempre dato di conoscere le ragioni delle cose, nell'ignoranza di esse non è a rintracciarne lo spirito nelle vaste regioni dell'astratto, e delle indu-

(1) Della fidejussione, n. 558.

(2) *Verbum ex legibus, sic accipiendum est, tam ex legum sententia, quam ex verbis.*

(3) *Scire leges non est, verba earum tenere, sed vim ac potestatem.* L. 17, Dig. lib. I, tit. III, *de legibus.*

(4) *Contra legem facit, qui id facit, quod lex prohibet: in fraudem vero, qui salvis verbis legis, sententiam ejus circumvenit.* Leg. 29, *eod. tit.*

zioni, ed allontanarsi dalla lettera chiara del testo, che rende per se stesso il pensiero del legislatore.

Nè devesi questo pensiero allargare oltre misura, da recar ferita a quei dritti che la legge medesima garantisce e protegge.

In una parola non è a tenersi paghi della lettera senz'addentrare lo spirito, come non è a preoccuparsi dello spirito, e trascurarne la lettera; dal loro connubio può sfavillare la verità e trionfare la giustizia.

Sia lode a Voi, illustre Presidente, ornatissimi Consiglieri, che avete saputo coi vostri pronunciati trarre i veri concetti del diritto, e compiere luminosamente la sublime missione che la legge vi ha confidato. Ed alla Presidenza anche il vanto d'aver con lucidezza di mente posto in rilievo le vere questioni delle cause risparmiando inutili discussioni.

Onde senza esagerare dirò, che, in tutti i vostri atti risplende la dignità del carattere, e la indipendenza dei giudizi, che formano il più bello ornamento del magistrato. Indipendenza che trova la più salda guarentigia nella legge e nel governo del Re.

Io ripeterò le nobili ed energiche parole espresse da S. E. il Ministro Guardasigilli, nella relazione fatta a Sua Maestà in udienza del 4 gennaio 1880, occasionalmente alla istituzione della Commissione consultiva presso il Ministero di Grazia e Giustizia :

« Ogni offesa, disse l'illustre uomo di Stato, al principio della indipendenza del magistrato, è un'offesa alla pubblica coscienza, ed a quel carattere elevato che deve necessariamente distinguere un istituto chiamato ad essere, non un *istrumentum regni*, ma il custode rigoroso della libertà, e dei dritti dei cittadini ».

Auree parole, che rivelano in un tempo il carattere spiccato del Ministro costituzionale, e l'anima generosa

e la fede inconcussa del capo dello Stato alle libere istituzioni.

Anche a Voi, egregi Avvocati, è dovuto il pubblico plauso, che nell'esercizio del vostro nobile ministero avete conservato nei consigli e nella parola l'integrità e la rettitudine, e rifuggendo dalla fraude, dal raggiro, dal cavillo, avete costantemente battuto le vie del vero e del giusto.

In questo distintissimo corpo io vi comprendo l'Avvocatura Erariale, che senza spirito di contenzione garraggia di zelo e di senno a difesa del patrimonio dello Stato e delle pubbliche amministrazioni.

Ed ora al doloroso ufficio di ricordare le perdite sofferte dalla magistratura e dal foro. Triste e pietoso argomento insieme, poichè il giusto tributo alla memoria dei trapassati suscita una dolce mestizia nel cuore; e gli elogi agli estinti, che al dire del filosofo Piacentino non allarmano l'invidia, sono stimolo alla virtù e freno al vizio.

Quante belle esistenze non ci furono strappate nel già varcato anno!

Il primo a scendere nel sepolcro si fu il Cav. Luigi Mazza, Consigliere di questa Corte di Cassazione, che si distinse mai sempre per prontezza d'ingegno ed integrità di cuore.

Egli fu cultore amantissimo delle scienze naturali, ed i pregevoli lavori da lui pubblicati ne fanno onorata ricordanza. La sua vita operosa ed onesta lo rese degno della pubblica stima: ed il suo nome vivrà lungamente nella memoria dei superstiti.

E poco dopo cessava alla vita il comm. Gaetano Parisi, Presidente di Sezione della stessa Corte di Cassazione. Esimio magistrato, che si distinse per dirittura di mente, rettitudine ed indipendenza d'animo, soavità di

carattere, e gentilezza di modi. Egli nella sua lunga carriera percorse tutti i gradi della magistratura, occupando i più luminosi posti. Fu Procuratore Generale presso la Gran Corte Civile di Catania, Vice-Presidente della Corte dei Conti, Agente del Contenzioso, ed in tutti questi alti uffici adempì sempre il suo dovere; e per tanta eccellenza di merito e tanti pregi dell'intelletto furono ben giuste le lodi a lui tributate, come pietoso e universale il dolore.

Nè qui si arrestarono i luttuosi giorni.

Francesco Calcagno, che fu Primo Presidente di questa Corte di Cassazione moriva nel suo ritiro a Milazzo. In lui fu un culto la giustizia, e vi dedicò tutta la vita. In lui si ammirarono la severa probità, la tenacità dei propositi, i costumi illibati; fu in grande estimazione nel foro per la sincera convinzione dell'animo, e la lunga esperienza nei suoi giudizi. Ei fu Senatore del Regno, ed insignito del grado di Gran Cordone nell'Ordine della Corona d'Italia.

Col più vivo rammarico ne fu annunciata la morte; il suo nome passa ai posteri rispettato e senza macchia.

Del pari è a compiangersi la perdita del cav. Nicolò Uzzo Consigliere meritissimo di questa Corte di Appello, integerrimo magistrato, ammirevole per le doti dell'animo e della mente; ei lascia di sè onorevole memoria.

Anche l'ordine degli avvocati lamenta la recente perdita dell'Avvocato Francesco Gestivo dotato d'ingegno pronto ed acuto, educato alle scienze sociali e giuridiche, seppe mai sempre con gli scritti e con la parola energicamente sostenere i diritti di coloro che ricorsero al di lui patrocinio.

Affettuoso padre di famiglia gli si schiuse innanzi tempo una tomba: ei fu vittima dell'amore paterno.

Onore alle sue virtù! Pace alle sue ceneri!

Signori, ho finito.

Ed ora apriamo gli animi alla gioia: domani sarà fra noi S. M. il Re insieme alla graziosissima Regina, ed alle LL. AA. RR. il Principe ereditario ed il Duca d'Aosta.

Questo giorno avventuroso risveglia in noi gloriosi ricordi.

In questo suolo ai 13 febbraio 1713 pose piede Vittorio Amedeo II, che fra le esultanze del popolo cinse la Augusta sua fronte della Corona siciliana.

Qui nella riscossa del 1848 i rappresentanti tutti dei Comuni di Sicilia radunati in general Parlamento elessero a loro Re un Augusto e compianto Principe di Savoia.

Qui nel 1860 insorgendo il popolo in nome del diritto nazionale e della libertà sottopose in forma pubblica e solenne, al magnanimo Re Vittorio Emanuele il suffragio universale dell'Isola a far parte del Regno italiano, consacrando il patto di fede e d'amore alla Dinastia sabauda.

Il nostro ottimo Principe, erede delle virtù del Padre e degli Avi, riponendo nella giustizia la sua grandezza, riceverà i vostri omaggi con la piena soddisfazione, che prescelti dalla sovrana fiducia a depositarii delle leggi, avete saputo gelosamente custodire il sacro deposito.

Ah! sì, in questa terra la fede e l'amore non van disgiunti dal sentimento del dovere; e la fede, l'amore, il dovere fecondati dalla Augusta presenza degli amatissimi Sovrani spingeranno il paese al progresso morale ed economico e ad un glorioso avvenire.

Con sì lieti auspicii, ed in nome di S. M. il Re io vi chiedo, illustre Presidente, che dichiariate aperto il nuovo anno giuridico.

